

## VERBALE DI INTESA

Il giorno 15 marzo 2017, presso la sede di AXA Assicurazioni S.p.A. in Milano, Società capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA,

### si sono incontrati

il sig. Pietro Santi e la funzione Relazioni Industriali, in rappresentanza di AXA Assicurazioni S.p.A. in proprio e quale capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA, quindi in nome e per conto di tutte le Società facenti parte del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA (di seguito "Gruppo AXA" o anche "l'Azienda").

e

le Rappresentanze Sindacali Aziendali delle società del Gruppo AXA Italia (di seguito, per brevità: le RSA) della FIRST-CISL; della FISAC-CGIL; della FNA; del SNFIA; della UILCA-UIL

di seguito, ove indicati congiuntamente, per brevità anche "le Parti"

### Premesso che

- a) Le Parti riconoscono l'assoluta importanza della fruizione delle ferie - che costituiscono un diritto costituzionalmente garantito, finalizzato alla tutela della persona, della personalità e della dignità del Lavoratore al fine di consentire il legittimo recupero delle energie psicofisiche - nonché della necessità di una attenta programmazione dei periodi di ferie, nella duplice finalità di tener conto delle esigenze e dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici ed al contempo di quelle aziendali per il raggiungimento degli obiettivi di business e di qualità.
- b) La legge, pertanto, definisce le condizioni di indisponibilità del diritto ai riposi e alle ferie riservati ai lavoratori, mentre la contrattazione collettiva nazionale ed aziendale ne specifica alcune modalità di utilizzo.
- c) Le Parti, pertanto, non intendono incidere in alcun modo su diritti fondamentali ed indisponibili dei lavoratori e delle lavoratrici del Gruppo AXA.
- d) Le Parti, intendono sperimentare, per l'anno 2017, una nuova modalità di programmazione dei periodi di riposo dei collaboratori e delle collaboratrici del Gruppo AXA, al fine di consentire loro la piena fruizione delle giornate di ferie spettanti nel corso dell'anno di maturazione per l'effettivo recupero delle energie psicofisiche, avendo riguardo al contempo alle esigenze di smaltimento del carico delle ferie non fruito negli anni precedenti.
- e) Le Parti riconoscono al contempo la necessità di disciplinare la sperimentazione delle chiusure aziendali di alcune strutture e unità organizzative in maniera specifica e particolare, al fine di salvaguardare le esigenze di continuità di business e dei servizi resi da AXA ai suoi clienti.

### Le Parti concordano che:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante del presente verbale.
- 2) In via sperimentale, per l'anno 2017 sono stabilite le seguenti giornate di chiusura aziendale:

12/17



- 24 aprile;
- 17 e 18 agosto; (come previsto dal vigente CIA)
- 2 e 3 novembre;
- 29 dicembre.

A tal fine saranno utilizzati, a copertura delle giornate indicate, il numero e/o la frazione di giorni di ferie necessari alla copertura delle stesse.

Le ore eccedenti le mezze giornate a copertura delle chiusure saranno compensate da permessi a carico dell'Azienda.

Per il personale PT con la distribuzione giornaliera dello stesso orario su 5 giorni lavorativi, la chiusura del giorno 29 dicembre sarà giustificata con ½ giornata di ferie e le ore eccedenti saranno compensate da permessi a carico dell'Azienda.

- 3) I lavoratori **senza alcun residuo ferie degli anni precedenti** programmano, d'intesa con il proprio responsabile entro il 30 aprile, le giornate di ferie spettanti per l'anno in corso, da fruirsi preferibilmente entro il 31 dicembre 2017.  
Resta inteso che nell'obbligo della programmazione saranno considerate utili anche le giornate di ferie fruito nel periodo gennaio-aprile, nonché quelle previste a copertura delle chiusure concordate.  
Qualora entro il termine dell'anno 2017 il dipendente non abbia effettivamente fruito di almeno 15 giornate, (o tutte quelle spettanti se in numero inferiore), l'azienda provvederà a ripianificare i giorni di ferie non ancora utilizzati rispetto alle 15 giornate minime da fruire, entro e non oltre il 31 marzo 2018.
- 4) I lavoratori che alla data del 1° gennaio 2017 **presentano un residuo ferie degli anni precedenti fino a 20 giornate** programmano, d'intesa con il proprio responsabile entro il 30 aprile, n° 28 giornate di ferie, da fruirsi preferibilmente entro il 31 dicembre 2017.  
Qualora tuttavia la somma tra ferie spettanti nell'anno in corso e quelle riferite ad anni precedenti risulti inferiore a 28, i dipendenti pianificano un numero di giornate di ferie pari all'intero saldo complessivo disponibile, da godersi entro il 31 dicembre 2017.  
Resta inteso che nell'obbligo della programmazione saranno considerate utili anche le giornate di ferie fruito nel periodo gennaio-aprile, nonché quelle previste a copertura delle chiusure concordate.  
Qualora entro il termine dell'anno 2017 il dipendente non abbia effettivamente fruito di almeno 18 giornate, l'azienda provvederà a ripianificare i giorni di ferie non ancora utilizzati rispetto alle 18 giornate minime da fruire, entro e non oltre il 30 aprile 2018.
- 5) I lavoratori che alla data del 1° gennaio 2017 **presentano un residuo ferie degli anni precedenti superiore a 20 giornate** programmano, d'intesa con il proprio responsabile entro il 30 aprile, n° 38 giornate di ferie, da fruirsi preferibilmente entro il 31 dicembre 2017.  
Resta inteso che nell'obbligo della programmazione saranno considerate utili anche le giornate di ferie fruito nel periodo gennaio-aprile, nonché quelle previste a copertura delle chiusure concordate.  
Qualora entro il termine dell'anno 2017 il dipendente non abbia effettivamente fruito di almeno 28 giornate, l'azienda provvederà a ripianificare i giorni di ferie non ancora utilizzati rispetto alle 28 giornate minime da fruire, entro e non oltre il 30 giugno 2018.
- 6) In favore dei dipendenti per i quali, alla data del 30 giugno 2018, dovessero risultare ancora residui di ferie non fruito riferite ad anni precedenti, tali giornate potranno essere liquidate, previo consenso del lavoratore e per ciascun anno in cui sono presenti residui, entro il termine dell'anno 2018 e nei limiti della legge e del contratto.
- 7) In applicazione di quanto previsto dal CIA AOI, è confermato il principio in forza del quale la **fruizione delle ex festività** deve avvenire di norma entro l'anno solare di

*[Handwritten mark]*

*[Vertical handwritten notes and signatures on the right margin]*

*[Handwritten mark at bottom left]*

*[Handwritten signatures and initials at bottom right]*

competenza; eventuali residui non usufruiti devono essere esauriti entro il 31 marzo dell'anno successivo. Qualora alla data del 31 marzo di ogni anno risultino saldi residui di ex festività riferite ad anni precedenti e non ancora godute, l'Azienda provvederà a liquidare in favore di ciascun dipendente interessato, con il primo cedolino utile, il valore economico corrispondente. Tale versamento comporta l'eliminazione del relativo residuo.

- 8) L'Azienda informerà preventivamente, le RSA delle eventuali esigenze organizzative straordinarie che rendessero necessari limitati presidi di personale nei periodi delle chiusure di cui al punto 2 che precede, nonché delle modalità operative con le quali tali esigenze potrebbero essere affrontate.
- 9) Le Parti, nel confermare che il presente Accordo non si applica al personale addetto allo Smart Center, valuteranno tempi e modalità di una eventuale disciplina integrativa specifica sulla medesima tematica, per tale unità operativa.

### Disposizioni finali

- 10) Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione, ad eccezione di quanto previsto al punto 7) che decorrerà a partire dal 31 marzo 2018.
- 11) Le Parti si danno reciprocamente atto di essere disponibili ad incontrarsi nuovamente entro il 28 febbraio 2018 per una valutazione complessiva, al fine di concordare se replicare il modello e lo schema definito nel presente verbale anche per gli anni successivi al 2017, ovvero introdurre i necessari correttivi per individuare le soluzioni più opportune.

Letto, confermato e sottoscritto.

le RSA delle Società  
del Gruppo AXA Italia

AXA Assicurazioni S.p.A.  
(capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA)

RSA FIRST - CISL

RSA FISAC - CGIL

RSA FNA

RSA SNFIA

RSA UILCA - UIL

Psanti

M. Carr

Francesco C. delle

Ch. R. M.

Renzo R. M.

